



# COMUNE DI AVETRANA

(Provincia di Taranto)

## UFFICIO DEL SINDACO

Via Vittorio Emanuele, 19 – tel. 099.9420746 Fax 099.9704336

### ORDINANZA SINDACALE

n. 5 del 26-10-2023 prot. 80691/E2 4 OTT 2023

**OGGETTO: OSSERVANZA DELLE NORME PER L'IGIENE E IL DECORO URBANO NELLA CONDUZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI E DEI RANDAGI.**

#### IL SINDACO

**VISTO** l'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani (art. 198, comma 2, d.lgs.152/2006), art.48:  
" 1. A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque accompagni animali domestici, in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione delle deiezioni e previa immissione in appositi sacchetti al conferimento nei cestini stradali. 2. I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino gli spazi pubblici e di pubblico accesso" ;

**RICHIAMATA** la legge regionale n. 7 febbraio 2020, n. 2 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)";

**DATO ATTO** che sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei cittadini aventi ad oggetto:

- la noncuranza con la quale le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sui marciapiedi, strade, portici, piazze pubbliche, gallerie, muri di affaccio degli stabili pubblici e privati, ovunque si trovino;
- la cattiva abitudine di alimentare le colonie feline e/o cani randagi del territorio, soprattutto nel Centro storico, con scarti di cibo umano, abbandonandolo sul suolo pubblico, con o senza contenitori, ed in tal modo attirando ratti e insetti e compromettendo l'igiene e la sanità pubblica ;

- la mancata custodia di cani di proprietà, spesso lasciati vagare indisturbati sul territorio, con il rischio di provocare o subire incidenti, oltre che impaurire i cittadini più timorosi ;

**RILEVATO** che tali comportamenti determinano situazioni di grave incuria e degrado del nostro territorio, pregiudicando il decoro e la vivibilità urbana, nonché determinando rischi per i cittadini che popolano lo stesso;

## **ORDINA**

### **A tutti i proprietari o possessori a qualsiasi titolo di animali domestici:**

- di provvedere affinché il suolo pubblico rappresentato da marciapiedi, strade, portici, piazze, gallerie, muri di affaccio degli stabili pubblici e privati, rimanga pulito dagli escrementi solidi dei propri animali, con l'obbligo all'immediata rimozione degli stessi, nonché di pulizia immediata delle deiezioni liquide prodotte dagli animali portando con sé opportuni contenitori d'acqua, la quale deve essere utilizzata senza aggiunta sostanze detergenti e/o solventi;

- di ridurre il più possibile il rischio che detti animali possano sporcare i beni di proprietà di terzi quali muri di affaccio degli stabili, anche privati, o i mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, intervenendo anche preventivamente ove possibile, con atteggiamenti nel pieno rispetto del benessere animale, tali da far desistere dall'azione l'animale stesso, provvedendo a pulire immediatamente le eventuali deiezioni liquide prodotte dagli animali;

- di dotarsi per quanto sopra citato, ogni qualvolta si conducano gli animali su suolo pubblico, dei relativi mezzi per la pulizia;

- di non lasciare vagare incustodito il proprio cane, nonché di osservare l'obbligo di utilizzo di collare e guinzaglio durante l'accompagnamento dello stesso, che dovrà essere munito di microchip e regolarmente iscritto in anagrafe canina .

Tali disposizioni non si applicano: a. ai non vedenti conduttori di cani guida; b. a persone con evidenti problemi di natura fisica; c. per i cani in dotazione alle forze di polizia durante l'esercizio delle proprie funzioni

## **VIETA**

**la somministrazione di alimenti ai cani e gatti e in generale ad animali randagi, da parte di cittadini volontari, che avvenga senza il rispetto del decoro urbano ed in circostanze che possono compromettere l'igiene pubblica, ed in particolare**

-di rilasciare in modo incontrollato sul suolo pubblico cibo non idoneo alla loro alimentazione;

-di utilizzare contenitori come piatti di plastica, o comunque privi di supporto tale da facilitarne la dispersione nell'ambiente.

I cittadini potranno opportunamente segnalare la presenza di randagi per i quali si provvede alla loro cura e alimentazione, o situazioni e problematiche connesse, presso l'Ufficio Randagismo e Benessere Animale del Comune di Avetrana (I Piano) e/o per mezzo mail all'indirizzo dedicato [ufficiorandagismoavetrana@gmail.com](mailto:ufficiorandagismoavetrana@gmail.com)

## DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Avetrana e ne sia data la massima diffusione;

La notifica della presente ordinanza mediante pubblicazione nell'albo online e sul sito internet istituzionale;

Di demandare al Comando della Polizia Municipale, ai Carabinieri, alle Forze di Polizia e a chiunque altro spetti di farla applicare e rispettarne la scrupolosa osservanza;

Che una copia della presente sia ordinanza sia notificata a:

Prefetto UTG di Taranto;

Comando Stazione dei Carabinieri di Avetrana;

Comando Polizia Municipale - sede.

La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito istituzionale e all' Albo pretorio online del Comune;

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis, comma 1bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , nonché quelle richiamate nell' art. 30 della legge regionale n.7/2020 .

## INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Puglia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis I del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/0 e ss.mm. e i. il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Responsabile del Settore Servizi Sociali, Dott.ssa Rossana Saracino.



Il Sindaco  
Prof. Antonio Iazzi